PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

Viale delle Regioni, 62 – 70123 Bari
Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520
e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720
PEC baic812002@pec.istruzione.it
Sito Web: www.donmilanibari.it

Bari, 13 settembre 2019

Alle OO.SS.

CISL Scuola

CGIL Scuola Bari

UIL Scuola Bari

SNALS Bari

GILDA Bari

Alle R.S.U.
All'ALBO Sindacale
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Avvio Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2019/2020 e trasmissione di dati ed elementi conoscitivi. Informazione ex art. 5, comma 4 e art. 22, comma 9, lettera b) del CCNL 2016-18.

Con la presente si dichiara avviata la contrattazione di istituto. Si invitano le SS.LL. a partecipare, ai sensi dell'art. 5 e 6 del CCNL/2018, all'incontro tra parte pubblica e parte sindacale che si terrà il **09/10/2019** alle **ore 16.00** presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenz Milani" Bari, viale delle Regioni 62, per discutere il seguente o.d.g:

- 1. Apertura delle relazioni sindacali e avvio della C.I.I.
- 2. Informative e confronto.
- 3. Comunicazioni eventuali.

In allegato l'informativa.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2016-2018, si rende la informazione di seguito dettagliata.

Per quanto riguarda la **formazione delle classi e individuazione degli organici** (art. 22, comma 9, alinea b1), in base alle iscrizioni ed applicando la prescrizioni ministeriali:

sono state formate le seguenti classi:

- Scuola infanzia: 12 di cui 5 a tempo normale e 7 a tempo ridotto;
- Scuola primaria: n. 5 classi prime, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 4 a tempo normale; n. 4 classi seconde, di cui n. 2 a tempo pieno e n. 2 a tempo normale; n. 4 classi terze, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 3 a tempo normale; n. 5_ classi quarte, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 4 a tempo normale; n. 6 classi quinte, di cui n. 1 a tempo pieno e n. 5 a tempo normale;
- **Scuola secondaria**: n. 5 classi prime, di cui n. 0 a tempo prolungato e n 5 a tempo normale; n. 4 classi seconde, di cui n 0 a tempo prolungato e n4 a tempo normale; n. 5 classi terze, di cui n. 0 a tempo prolungato e n. 4 a tempo normale;

Determinazione dell' ORGANICO DI DIRITTO generato dall'inserimento degli alunni/classi posti (cattedre) n. 104 di cui:

n. 84 posti normali (7 in forma di COE)

n. 20 posti di sostegno

e n. 6 ore residue di cui:

n. _//__ cedute ad altri istituti per costituzione di COE (costituite in tutto n. _//__ COE)

rimaste n. //___ ore residue (suddivise in n. _//__ spezzoni orari)

Consolidamento dell' ORGANICO DI FATTO

posti n. 119 (n. 1 docenti a part-time) di cui:

n. 84 posti normali (n. 7 COE)

n. 35 posti di sostegno

e n. 6 ore residue, di cui:

n. _//__ cedute ad altri istituti per costituzione di COE (costituite in tutto n. _//__ COE) rimaste n. //__ ore residue (suddivise in n. _//__ spezzoni orari)

Per quanto riguarda i **criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei** (art. 22, comma 9, alinea b2), si è proceduto in questo modo:

mediante avviso interno rivolto al personale dell'istituzione scolastica, con raccolta di disponibilità, corredata da CV da cui trarre elementi di giudizio circa le competenze specificatamente richieste dal progetto; solo per le figure che non hanno trovato copertura all'interno, si è emanato avviso pubblico.

Per quanto riguarda l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto si esprimono le seguenti valutazioni:

per i <u>docenti</u> si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni dal lunedì al venerdì; per il <u>personale ATA</u>, si prevede un orario di lavoro di 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì con recupero delle ore del sabato con due rientri settimanali (per i plessi a tempo pieno) o suddividendo le 6 ore del sabato sui 5 gg lavorativi (7 ore e 12 minuti) nei plessi a tempo normale.

Per l'individuazione del personale da utilizzare in attività remunerate col Fondo di Istituto il Dirigente procederà secondo criteri di volontarietà e dimostrata o nota competenza specifica nelle attività de quo.

Per quanto riguarda i **criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio** all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, si esprimono le seguenti valutazioni:

a far data dal 1.9.2016 è costituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali previste nel PTOF dell'Istituto; i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (art. 1, comma 5 della L. 107/2015); il Dirigente assegna i docenti alle sedi, ai plessi ed alle classi con i poteri del privato datore, in quanto le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro gli competono in via esclusiva, fatta salva la sola informazione ai sindacati, di cui alla presente (art. 5, comma 2 del D. Lgs. 165/2001).

Il personale ATA costituisce egualmente un organico unico, destinato alle sedi ed alle mansioni di cui all'apposito Piano annuale delle attività, adattato – secondo necessità momentanee – dagli ordini di servizio del DSGA.

Per il solo caso di **sedi o plessi insistenti su Comuni diversi**, il CCNI sulla mobilità del personale scolastico, all'art. 3, comma 7, recita che: "ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di dell'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico all'1/9/2019". Tale deroga originariamente valeva soltanto per l'anno scolastico 2017/18; tuttavia il 7 marzo 2018 è stato firmato l'accordo che proroga la validità del CCNI 2017/2018 anche al 2018-19. È da ritenere che valga anche il termine ultimo per addivenire ad un accordo contrattato in merito al personale di istituto con sedi in Comuni diversi. Tale contrattazione per l'a.s. 2019-20, oltre a dover avvenire "in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico" è limitata alle sole "disponibilità destinate ai movimenti", vale a dire ai posti liberi sui quali avvenga – da altro Istituto – il trasferimento di un lavoratore, e non si applica pertanto alla destinazione dei dipendenti già in organico dell'istituto, nei confronti dei quali continuano a valere le orinarie prerogative esclusive del Dirigente.

I criteri sotto indicati sono stati approvati dal consiglio di istituto nel verbale n. 1 delibera n. 5 del 09/09/2019 e sulla base degli stessi, il Collegio dei docenti ha proposto l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi nel verbale n. 2 dell'11 settembre 2019 delibera n...3.

Vengono individuati di seguito i criteri di attribuzione del personale ai plessi:

- anzianità nel plesso di precedente assegnazione;
- rispetto del principio di continuità;
- esigenze didattico organizzative progettuali;
- anzianità di servizio;
- opzioni/esigenze manifestate dai docenti.

Vengono individuati di seguito i criteri già contenuti del regolamento di istituto all'art. 35 per l'assegnazione dei docenti alle classi:

• rispetto del principio della continuità didattica;

- valorizzazione delle competenze professionali;
- riconoscimento delle positive relazioni e della capacità di intesa tra i docenti, come condizione per una loro assegnazione;
- opzioni/esigenze manifestate dai docenti;
- rispetto, per quanto possibile del principio dell'avvicendamento degli insegnanti (assegnazione alla prima classe degli insegnanti che hanno appena concluso il lavoro in una quinta classe).

Per quanto riguarda i **criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento**, si esprimono le seguenti valutazioni:

fatta salva la regolare erogazione del servizio di istruzione istituzionalmente dovuto all'utenza, a parità di richiesta, si seguirà il criterio di favorire i dipendenti con minore anzianità di servizio; ad ulteriore parità, si osserverà il criterio della turnazione, secondo ordine alfabetico.

Per quanto riguarda la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out, si esprimono le seguenti valutazioni:

La promozione della legalità non può essere oggetto di alcuna contrattazione. Per le misure preventive a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori ci si attiene alla normativa in essere.

===

Per quanto riguarda l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c1) del CCNL 2016-18), si esprimono le seguenti valutazioni:

ci si attiene alla normativa specifica, in particolare al D. Lgs. 81/2008 e norme applicative.

Per quanto riguarda i **criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto** (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c2) del CCNL 2016-18),

si rimanda alla suddivisione generale di tali risorse fra personale ATA e personale docente, come sarà stabilita nella contrattazione collettiva integrativa di Istituto per l'a.s. 2019-20.

Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c3) del CCNL 2016-18),

si rimanda alla contrattazione collettiva integrativa di Istituto per l'a.s. 2019-20.

Per quanto riguarda i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c4) del CCNL 2016-18),

si rimanda alla contrattazione collettiva integrativa di Istituto per l'a.s. 2019-20, con la precisazione che – secondo l'autorevole parere della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo del CCNL 2016-18 – "il relativo spazio di competenza va limitato ai soli riflessi sulla distribuzione della retribuzione accessoria derivanti dall'attuazione dei sistemi di valutazione del personale docente, incluso quello di cui all'art. 1, commi 127-128 della legge n. 107 del 2015, con la possibilità, quindi, di

dettare i criteri generali per la determinazione dei compensi (ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari) confermando, tuttavia, le procedure e i criteri di assegnazione del bonus ai beneficiari previsti dalla legge (resta ferma, pertanto la competenza del Dirigente scolastico in merito all'individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico Comitato per la valutazione)".

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c5) del CCNL 2016-18), si esprimono le seguenti valutazioni:

ci si attiene alla normativa richiamata, e si rimanda allo specifico articolato della contrattazione collettiva integrativa di Istituto per l'a.s. 2019-20.

Per quanto riguarda i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c6) del CCNL 2016-18), si esprimono le seguenti valutazioni:

si rimanda allo specifico articolato della contrattazione collettiva integrativa di Istituto per l'.a.s. 2019-20.

Per quanto riguarda i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c7) del CCNL 2016-18),

si rimanda allo specifico articolato della contrattazione collettiva integrativa di Istituto per l'.a.s. 2019-20.

Per quanto riguarda i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (c.d. diritto alla disconnessione) (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c8) del CCNL 2016-18), si esprimono le seguenti valutazioni:

si rimanda allo specifico articolato della contrattazione collettiva integrativa di Istituto per l'.a.s. 2019-20.

Per quanto riguarda i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22, comma 4, lettera c), alinea c9) del CCNL 2016-18), si esprimono le seguenti valutazioni:

l'Istituto non ha nulla da dire.

===

Si dà atto che la presente informazione è propedeutica e funzionale alla contrattazione integrativa d'Istituto per l'a.s. 2019-20.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca